

Legge 28 marzo 2003, n.53
(in GU 2 aprile 2003, n. 77)

**Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

**(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)**

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) della valorizzazione professionale del personale docente;
- f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo

della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado

della durata di tre anni. Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,

tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita' nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realta' locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24

giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
- b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
- c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5. (Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla

formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la formazione iniziale e' di pari dignita' per tutti i docenti e si svolge nelle universita' presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso e' programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
- b) con uno o piu' decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacolta' o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalita' di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
- c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti e' subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
- d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o piu' insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attivita' di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le universita', sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attivita' costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalita' di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla

scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e' espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicitá annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, e' abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1306):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).

Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3387):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto 1306/B):

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.

Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", cosi' recita:

"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."

Note all'art. 2:

- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della Costituzione:

"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con

altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 2, cosi' recita:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"". In particolare l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap e' oggetto degli articoli:

- 12 (diritto all'educazione e all'istruzione);
- 13 (integrazione scolastica);
- 14 (modalita' di attuazione dell'integrazione);
- 15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
- 16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);
- 17 (formazione professionale).

- L'art. 34 della Costituzione cosi' recita:

"Art. 34 (La scuola e' aperta a tutti). - L'istruzione

inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."."

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"". L'art. 68 cosi' recita:

"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).

- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano."

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali."" Per il testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in

materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:

"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo

dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti e' valida in ambito nazionale."."

Note all'art. 4:

- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 cosi' recita:

"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di

progetti di orientamento e di formazione, con priorit  per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificit  dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilit  civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivit ; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivit  svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilit  di ammissione, secondo modalit  e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilit  dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purch  gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

- La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". L'art. 1, comma 1, così recita:

"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.".

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17, comma 95, così recita:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa

comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpatis per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." "

- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:

"Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi).

(Omissis).

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà'

essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".

"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

(Omissis).

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3".

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti parti della legge:

"1 (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono

trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
- c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'art. 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello

superiore;

h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;

i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarita' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.

3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

4 (Validità dei diplomi). - 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati

prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".

- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di

insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili."

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:

"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative."

Note all'art. 6:

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2. Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001:

"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata."

"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite."

Note all'art. 7:

- Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1.

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita:

"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di

sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri."

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

Ordini del Giorno accolti dal Governo (Camera, 18 febbraio 2003)

Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

premessi che:

in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;

il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;

in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);

quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;

una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;

in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione; un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»);

in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;

in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,

impegna il Governo

ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema.

9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo, impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.

9/3387/2. Sterpa.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;

nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;

dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigore del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.

9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti,

impegna il Governo

nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

9/3387/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);

tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,

impegna il Governo

a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.

9/3387/5. Ranieli.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole

secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione.

9/3387/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Giuseppe Drago.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), impegna il Governo

a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.

9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnanti;

affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti, impegna il Governo

a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.

9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta). De Laurentiis.

La Camera,

il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un

proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo, impegna il Governo a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale. 9/3387/9. Mereu.

La Camera,
premessò che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione» dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premessò che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;

il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.

9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premessi che:

la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;

tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche; la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica; il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;

lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;

a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;

a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.

9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;

nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca, impegna il Governo:

nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;

per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.

9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;

percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio post lauream;

al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;

è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.

9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;

è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;

la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);

la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;

anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;

è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;

altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'aver svolto un'adeguata attività artistica,

impegna il Governo

alla emanazione degli atti necessari a garantire che:

a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;

b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica;

c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.

9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi

più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipante ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità, impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera,
premesso che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipante ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della

criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità, impegna il Governo a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;

anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;

l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale; con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,

impegna il Governo

a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;

a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.

9/3387/21. Santulli, Palmieri.

La Camera,

premessi che:

il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale; nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegna il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:

a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;

da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno:

a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno;

b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati;

c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;

vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti,

impegna il Governo

a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;

a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza.

9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,
premessi che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.

La Camera,
premessi che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,
premessi che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di

valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.

9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima, impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici

La Camera,

premessi che:

negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale;

tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;

tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,

impegna il Governo

a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.

9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado; l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;

tra i criteri direttivi e i principi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i principi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;

tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi; la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;

occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti,

impegna il Governo

a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:

- 1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;
- 2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di

legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;

3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;

4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;

5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma 1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;

6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;

7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;

8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.

9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;

la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;

il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;

tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnanti italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;

esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della

formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricula di formazione iniziale degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione E. Chanoux», con il patrocinio della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo

omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese;

b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»; sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;

in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esami di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta; la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici; i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano, impegna il Governo

a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.

9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera,

nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in

coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»,
all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera,
premessò:

che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46. Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera,
premessò che,

la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neurologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di

situazioni di svantaggio sociale;

si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;

i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);

è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;

è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;

l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti

consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono

opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del

1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;

impegna il Governo a:

riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici

d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al

raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;

prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.

9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.

Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti ordini del giorno

La Camera,

premesso che:

vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;

l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello» dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;

nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo

economico, un indirizzo turistico-alberghiero.

9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame definisce assai genericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sforati» dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese, impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.

9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.

La Camera,

premessi che:

recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.

sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;

appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo, impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare

l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.

9/3387/40. Spina Diana, Parodi.

La Camera,

premessi che:

esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziativa affinché ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.

9/3387/41. Boccia.

(il Governo si impegna a portare questo tema sul tavolo contrattuale)

Ordini del Giorno accolti dal Governo **(Senato, 06-12 dicembre 2002)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;

considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;

ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,

impegna il Governo:

a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- d) della valorizzazione professionale del personale docente;
- e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;

ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

premesso:

che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;

che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;

che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;

che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state

concepito per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:

a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.

Il Senato,
premessi che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla «*res publica*» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipante ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo:

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

premessi che:

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di

laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;

vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;

appare necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,

impegna il Governo:

a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);

a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli insegnanti.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;

accertato che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;

constatato che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;

accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;

previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la presenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,

impegna il Governo:

ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;

ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

impegna il Governo:

a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti.

Il Senato

impegna il Governo a consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale

considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:

nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento della lingua italiana;

la lingua francese fa parte integrante dell'intero curriculum scolastico;

considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una "quarta prova scritta di lingua francese";

preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua francese;

ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze linguistiche,

impegna il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione del superamento dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.